



COMUNE di BIASSONO

Provincia di Monza e della Brianza

CONVENZIONE A DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI BIASSONO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SAN GIORGIO AL PARCO" PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2022-2025.

In data 4 novembre 2022, presso la sede del Municipio di Biassono sita in Via S. Martino n. 9,

TRA

il Comune di Biassono, C.F. 02336340159, rappresentato, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e del Vigente Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, dal Capo Settore Sociale, dott.ssa Elena Cattaneo


E

la Scuola dell'Infanzia paritaria "San Giorgio al Parco", C.F. 94519300159, P. IVA n. 02575160961, avente sede legale a Biassono, via Regina Margherita n. 2, rappresentata dal Legale Rappresentante, don Alessandro Chiesa di seguito denominata "Ente gestore",



PREMESSO

- che le scuole paritarie:
 - a) ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, sono espressione di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, interagendo tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione,
 - b) sono scuole paritarie dell'infanzia ai sensi della Legge n. 62/2000,
 - c) svolgono una pubblica funzione di carattere formativo, educativo e sociale, senza scopo di lucro,
 - d) in quanto scuole paritarie "[...] svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda di iscriversi accettandone il progetto educativo, compresi gli alunni




- e gli studenti con handicap [...]” (L. 62/2000, art. 1 comma 3),
- e) rispondono al principio del pluralismo istituzionale e di proposte educative sancite dalla Costituzione,
 - f) operano nell'ambito comunale in collaborazione con le strutture del territorio, in particolare quelle sociali, sanitarie e riabilitative, fatta salva l'autonomia educativa e l'organizzazione interna;
- che con il D.M. 29 novembre 2007, n. 267, è stato approvato il “Regolamento recante Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento” e che le relative linee guida attuative sono state adottate ai sensi del D.M. n. 83 del 10/10/2008,
 - che Regione Lombardia, con l'art. 7-ter “Programmazione degli interventi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome” della L.R. n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla successiva L.R. n. 30/2015, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale e regionale al fine di contenere le rette a carico delle famiglie,
 - che il D.Lgs. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107” indica tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia;



TENUTO CONTO

- che sul territorio biassonese non sono presenti scuole dell'infanzia statali;
- che l'Amministrazione Comunale, al momento, non dispone né gestisce scuole dell'infanzia comunali;
- che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importanza della scuola dell'infanzia quale opportunità per la crescita di ogni bambino e di sostegno dei processi di socializzazione, autonomia e apprendimento;
- che appare necessario garantire l'accesso alla scuola dell'infanzia al più alto numero di bambini con precedenza per quelli residenti nel Comune di Biassono, aventi diritto in quanto ciò costituisce un importante servizio di carattere educativo e sociale sia per i bambini che per le rispettive famiglie;



- che tale servizio deve essere mantenuto e sostenuto nell'interesse della cittadinanza e l'Amministrazione Comunale ritiene indispensabile assicurare e promuovere la presenza di scuole dell'infanzia paritarie sul territorio comunale anche in termini di qualità e di pluralità di offerta di servizi a sostegno della famiglia;
- che, a tal riguardo, a Biassono è presente e funzionante la scuola dell'infanzia paritaria "San Giorgio al Parco", ben radicata sul territorio e che pertanto concorre in maniera significativa alla realizzazione dell'offerta formativa rivolta all'infanzia, stante anche l'assenza di pari strutture educative pubbliche;
- che, per tale motivo, l'Amministrazione Comunale vuole sostenere l'offerta educativa delle locali scuole dell'infanzia paritarie che hanno manifestato interesse a sottoscrivere un'apposita convenzione mediante l'erogazione di contributi, finalizzati a conseguire il contenimento della spesa delle rette, la parità di trattamento degli utenti tra le scuole dell'infanzia paritarie del territorio nonché al fine di garantire un adeguato standard di servizi ai minori e alle relative famiglie, dando atto, che la scuola sopraindicata, oltre ai contributi di cui alla presente convenzione, percepisce altri finanziamenti (statali, regionali o di qualsiasi altra natura) che devono risultare nel relativo bilancio;

VISTA

- la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 01/10/2019, con la quale è stata approvata la convenzione per gli anni scolastici 2019/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 25/10/2022, con la quale è stata approvata la presente convenzione per il triennio scolastico 2022/2025;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE


Art. 1 – Premesse

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Offerta scolastica

L'Ente gestore si impegna nei confronti del Comune a garantire:

- un servizio educativo per i minori residenti nel Comune di Biassono, d'età compresa tra i tre ed i sei anni, che promuova la formazione integrale della personalità, favorisca lo sviluppo di potenzialità di relazione, autonomia, creatività ed apprendimento in un adeguato contesto affettivo, ludico e



cognitivo, nel rispetto dei ritmi di crescita e dell'identità di ciascun bambino;

- un'offerta scolastica ed educativa di qualità, che sostenga la primaria funzione educativa della famiglia, rispetti ed accolga le diversità di cui all'art. 3 della Costituzione e promuova la continuità con i servizi educativi per l'infanzia ed il primo ciclo di istruzione.

L'Ente gestore si impegna ad operare nel rispetto delle vigenti Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione di cui al D.M. 254/2012 e s.m.i.

Art. 3 - Requisiti

L'Ente gestore che sottoscrive la presente convenzione, avendo già ottenuto la parità ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62, oltre ad ottemperare alle indicazioni della suddetta legge, si obbliga verso il Comune ad adempiere e a rispettare i sotto indicati requisiti, considerati dal Comune essenziali per garantire un'offerta scolastica qualitativamente elevata:

- la costituzione di sezioni con un numero di alunni secondo la normativa vigente (D.P.R. n. 81/2009 e Circolare Ministeriale n. 22/2015 e s.m.i.),
- l'aggiornamento periodico e la formazione degli insegnanti secondo le indicazioni del successivo art. 9,
- la presenza di insegnanti di sostegno e/o di personale assistenziale, con idonea preparazione e competenza che affianchino gli alunni diversamente abili, per i quali l'A.S.S.T. abbia richiesto l'assistente educativo, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/1992 e s.m.i.,
- il rispetto di tutti vincoli e tutti gli standard strutturali, igienico-sanitari, gestionali, di sicurezza e di trattamento dei dati personali previsti dalle diverse normative di settore vigenti.

Art. 4 – Adeguatezza strutturale

L'Ente gestore garantisce l'idoneità di locali e spazi sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme regionali e ai regolamenti comunali vigenti in materia e che rispondano alle diverse esigenze dei minori (in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.) nonché l'allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento. L'Ente gestore garantisce altresì che il servizio sarà svolto nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia nonché dei protocolli di sicurezza e di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19, anche con riferimento ad eventuali future variazioni che potranno intercorrere nel periodo di vigenza della presente convenzione.



Art. 5 – Iscrizione, calendario e orario scolastico

L'Ente gestore garantisce, in via di assoluta priorità, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia a tutti i bambini residenti nel Comune di Biassono, che compiano i tre anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento e non abbiano altresì raggiunto l'età prevista per l'iscrizione alla scuola primaria. Oltre all'età sarà requisito di accesso la presentazione della documentazione relativa alle vaccinazioni, di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 73 del 7 giugno 2017 (convertito con la Legge n. 119 del 31 luglio 2017). L'Ente gestore si impegna inoltre a conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti per le scuole statali, salvo la facoltà per la scuola di offrire diverse e maggiori prestazioni. Nel caso sia presente e funzionante la sezione primavera, l'Ente gestore garantisce altresì la priorità di iscrizione a tutti i bambini residenti a Biassono di età compresa tra i 24 e i 36 mesi secondo gli standard normativi vigenti.

L'Ente gestore si impegna altresì ad accogliere i bambini in situazione di grave disagio economico e/o sociale eventualmente segnalati dall'Amministrazione Comunale, provvedendo, sulla base di idonea attestazione I.S.E.E. e previa informazione al competente Ufficio Servizi Sociale comunale, ad applicare rette agevolate a loro favore così come previsto dal successivo art. 14.

Art. 6 – Inclusione scolastica degli alunni diversamente abili

In caso di iscrizione di bambini diversamente abili per i quali l'A.S.S.T. abbia prodotto apposita certificazione secondo gli standard della Legge n. 104/1992 e s.m.i. e nella quale sia specificata la richiesta di "assistenza educativa per le relazioni sociali e la comunicazione", l'Amministrazione Comunale, nel limite delle proprie risorse economiche, metterà a disposizione educatori professionali coordinati dalla pedagoga o da altra figura comunale, secondo tempi e modalità d'intervento concordati di volta in volta con la scuola. L'equipe socio-psico-pedagogica afferente al servizio sociale effettuerà la valutazione del monte ore da assegnare ad ogni singolo alunno segnalato.

L'Ente gestore, in tale ipotesi, si impegnerà a costituire la sezione che accoglierà il bambino diversamente abile: « [...] di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola [...]» come previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 81/2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola".



L'Ente gestore si impegnerà ad individuare, solo qualora necessario, ulteriori spazi e/o locali interni all'edificio scolastico al fine di consentire la piena e completa realizzazione dell'intervento educativo in oggetto così come stabilito dal successivo art. 7.

L'eventuale richiesta di educatori professionali, corredata dal verbale di accertamento da parte della competente commissione A.S.S.T. nonché dalla relativa diagnosi funzionale (D.F.) redatta dalla neuropsichiatria territoriale di riferimento, dovrà essere inoltrata al Comune, per ogni successivo anno scolastico, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, seguendo le indicazioni, la modulistica ed i tempi comunicati dall'equipe socio-psico-pedagogica afferente al settore sociale comunale. Si precisa che la figura dell'assistente per le relazioni sociali e la comunicazione, qui definita "educatore professionale", è prevista dalla Legge n. 104/1992 e s.m.i. a supporto delle autonomie personali e sociali e della socializzazione del bambino e non a sostegno della didattica, funzione che rimane a completo appannaggio della scuola, così come previsto dalla citata normativa, mediante il ruolo dell'insegnante di sostegno, secondo le modalità declinate nell'art. 3 della presente convenzione.

Ai fini dell'inclusione scolastica dei minori con differenti bisogni educativi, il personale educativo, l'insegnante di classe e l'insegnante di sostegno, stenderanno il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), predisposto sulla base della diagnosi funzionale e del profilo dinamico-funzionale e successivamente condiviso con le famiglie dei minori interessati, così come stabilito dal Decreto interministeriale n. 182 del 29/12/2020, "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità".

Art. 7 – Spazi per l'inclusione degli alunni diversamente abili

Qualora per lo svolgimento di alcune attività previste dal P.E.I. si dovessero rendere necessari, l'Ente gestore si impegna a mettere a disposizione ambienti e spazi alternativi all'aula, nei quali i bambini possano muoversi in autonomia attivando processi osservativi, esplorativi e creativi, allo scopo di agevolare la realizzazione degli obiettivi del progetto educativo individualizzato (P.E.I.).

Art. 8 – Qualifica e trattamento del personale

Il personale insegnante nonché il personale addetto ai servizi generali, operante nella scuola dell'infanzia convenzionata, dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente alla mansione svolta, come richiesto dalla normativa vigente. Qualora la scuola fosse dotata di personale volontario, questo dovrà comunque essere provvisto del titolo di studio corrispondente alla funzione svolta e di tutte le coperture assicurative obbligatorie. Al personale assunto e dipendente (direttivo, docente e non docente) dovranno essere



applicati i Contratti Collettivi Nazionali di categoria vigenti e gli eventuali contratti integrativi locali. L'Ente gestore dovrà altresì provvedere alla sostituzione del personale docente e non docente in caso di assenze temporanee a qualsiasi titolo.

Art. 9 – Formazione e aggiornamento del personale scolastico

L'Ente gestore si impegna a destinare una quota, a partire dal 1%, del contributo comunale ricevuto ai sensi della presente convenzione, sia per la formazione del personale educativo su tematiche condivise con la referente pedagoga comunale, sia per l'attuazione di iniziative di miglioramento del servizio in termini di arricchimento e qualificazione dell'attività educativa e didattica (miglioramento del rapporto numerico insegnanti/bambini, progetti educativi mirati, ricerche, laboratori, interventi di coinvolgimento e supporto alle famiglie, progetti per l'integrazione di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale e delle relative famiglie).

L'Ente gestore si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi d'infanzia, la scuola primaria e le altre scuole dell'infanzia), attraverso tavoli tematici di rete territoriale, nonché mediante la partecipazione a progetti di aggiornamento, promossi e gestiti in collaborazione con altri enti (distretti scolastici, direzioni didattiche, coordinamenti pedagogici comunali, etc.), anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

Art. 10 – Personale ausiliario

Il personale ausiliario deve essere opportunamente formato e proporzionato al numero degli iscritti, al progetto educativo della scuola, all'organizzazione scolastica e in numero sufficiente a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie degli edifici.

Art. 11 – Servizi integrativi e complementari

Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie nella difficile conciliazione tra i tempi di lavoro ed i tempi di cura, l'Ente gestore può istituire servizi integrativi quali l'ingresso anticipato e l'uscita posticipata, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Mensa

Il servizio di ristorazione scolastica può essere effettuato dall'Ente gestore in modalità diretta o indiretta. In ogni caso l'Ente gestore, assumendosi i relativi oneri economici, deve rispettare tutte le normative nazionali e regionali di settore vigenti, assicurando altresì il rispetto delle cogenti disposizioni sull'autocontrollo alimentare, di cui al D.Lgs. n. 193/2007 e s.m.i.. L'Ente gestore si impegna a rispettare le tabelle dietetiche predisposte dal competente servizio A.T.S., sulla base delle relative linee guida regionali in materia di refezione scolastica.



Art. 13 – Istituzione della commissione paritetica

Il Comune istituirà, in accordo con gli Enti gestori, una Commissione paritetica composta da:

- un rappresentante didattico di ogni scuola,
- il Capo Settore Sociale del Comune di Biassono e/o un suo delegato (Pedagogista comunale),
- l'Assessore alla Pubblica Istruzione (limitatamente a particolari tematiche o problematiche che coinvolgano l'Amministrazione Comunale).

Tale Commissione si occuperà di:

- a) confrontarsi sulle proposte metodologiche che regolano la programmazione didattico/educativa,
- b) condividere le iniziative formative in essere rivolte al personale docente e monitorare l'efficacia delle stesse,
- c) confrontarsi su strumenti osservativi e valutativi in uso per verificarne l'integrazione con eventuali nuove proposte,
- d) mettere a punto strumenti di autovalutazione per la qualità del contesto scolastico,
- e) verificare e monitorare, qualora presente, l'andamento e l'integrazione della sezione primavera all'interno del contesto nonché le modalità di passaggio tra quest'ultima offerta formativa e la scuola dell'infanzia, al fine di garantire la continuità pedagogica,
- f) controllare l'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.


È compito del Capo Settore Sociale e/o dell'eventuale suo delegato convocare la Commissione, formulare l'ordine del giorno (anche su proposta dei rappresentanti delle scuole) e coordinare i lavori delle sedute.

Inoltre, su eventuale richiesta della Pedagogista comunale o di altri operatori del Servizio sociale, dovranno essere garantiti incontri tematici finalizzati a monitorare e verificare l'inclusione scolastica degli alunni diversamente abili attraverso la condivisione della progettualità educativa integrata tra le diverse figure coinvolte (insegnante di classe, insegnanti di sostegno ed educatori professionali).


Art. 14 – Obblighi dell'Ente gestore

L'Ente gestore si impegna inoltre a:

1. garantire la priorità di iscrizione ai residenti nel Comune di Biassono;
2. garantire uno sconto del 5% sulla retta a favore dei residenti;
3. garantire la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche adatte alla tipologia di scuola e conformi alle norme



- vigenti in materia di sicurezza e di contrasto alla diffusione del Covid-19;
4. far pervenire al Comune la seguente documentazione entro il 31 ottobre di ogni anno:
- a) richiesta formale di contributo a firma del Legale rappresentante,
 - b) documentazione che attesti il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della L. n. 62/2000,
 - c) dichiarazione del Legale rappresentante che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto b., l'assenza di fini di lucro, la conferma dello svolgimento dell'attività scolastica, l'importo della retta applicata ai residenti e ai non residenti, la specifica relativa ai requisiti professionali del personale e alla normativa contrattuale applicata, la composizione degli organismi di partecipazione e controllo con la rappresentanza dei genitori e del personale,
 - d) Piano dell'Offerta Formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti nonché la progettazione educativa per l'anno scolastico in corso,
 - e) Piano della formazione del personale per l'anno scolastico corrente, secondo le disposizioni di cui al precedente art. 9,
 - f) prospetto dettagliato per singola voce di spesa sull'utilizzo dei contributi comunali riferiti alla precedente annualità, indicante anche la destinazione della quota vincolata dell'1% come previsto dall'art. 9 della presente convenzione, nonché le tematiche, il monte ore e i relativi costi dei corsi di formazione frequentati dal personale educativo,
 - g) conto consuntivo relativo all'anno precedente,
 - h) elenco iscritti relativi all'anno scolastico in corso divisi per sezione, con l'indicazione della residenza del minore alla data d'iscrizione,
 - i) elenco nominativo dei beneficiari, in base all'I.S.E.E., di esoneri o riduzioni sulla retta di frequenza per problemi di disagio economico e/o sui servizi complementari e relativi importi;
5. far pervenire al Comune la seguente documentazione entro il 30 aprile di ogni anno:
- a) elenco degli iscritti all'anno scolastico successivo divisi per sezione, con l'indicazione della residenza del minore alla data d'iscrizione,
 - b) conto consuntivo anno precedente completo, in caso di donazione, di opportuna dichiarazione attestante che l'eventuale utile derivante da donazioni liberali sarà



vincolato alle finalità sociali perseguite dall'Ente gestore;

6. favorire lo scambio di informazioni e di comunicazione tra le famiglie e la scuola mediante l'istituzione o il potenziamento di un sito internet e/o di un canale social periodicamente aggiornato sul quale dovranno essere pubblicati tra l'altro: il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), le rette applicate, la modulistica per attivare i servizi, il bilancio consuntivo della scuola, l'entità del contributo economico erogato dal Comune di Biassono nonché la copia della presente convenzione;
7. dotarsi di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. relativa al servizio effettuato;
8. osservare le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzando e attuando il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e il Piano di gestione delle emergenze;
9. monitorare e comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione di residenza dei bambini iscritti.

Art. 15 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

L'Ente gestore si impegna a trattare e a proteggere i dati personali e sensibili relativi ai bambini iscritti e alle loro famiglie ai sensi del R.U.E 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali). Tutti i dati trattati sono e devono rimanere riservati e pertanto l'Ente gestore si impegna ad adottare ogni necessaria cautela e misura di sicurezza al fine di garantire tale riservatezza assumendo, in caso contrario, ogni responsabilità di legge.

Art. 16 – Obblighi del Comune di Biassono

Il Comune di Biassono si impegna a versare all'Ente gestore sopra indicato, per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 un contributo quantificato come di seguito:

- € 1.320,00 per ogni alunno residente iscritto, come da elenco da inviare entro il 31 ottobre di ogni anno (ad esclusione degli iscritti alla sezione primavera);
- € 5.000,00 quale contributo per ogni anno scolastico per il funzionamento delle sezioni;
- € 2.000,00 in caso di attivazione del servizio "Sezione primavera" destinato a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi e funzionante per l'intero anno scolastico. In caso diverso, il contributo verrà riparametrato in base ai mesi di effettiva attivazione.

L'importo del contributo di cui sopra, calcolato in base alla documentazione trasmessa dall'Ente gestore al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno e, qualora carente, alle eventuali integrazioni



richieste dal competente settore comunale, sarà erogato in due rate secondo le seguenti modalità:

1. entro il 30 novembre di ogni anno scolastico: liquidazione della prima rata pari al 50% dell'importo complessivo previsto e calcolato in base all'elenco trasmesso dalla scuola entro il 31 ottobre,
2. entro il 31 maggio di ogni anno scolastico di cui al precedente punto 1: liquidazione della seconda rata pari al 50% dell'importo complessivo, calcolato in base all'elenco di cui sopra salvo conguaglio, qualora i relativi rendiconti annuali evidenziassero un avanzo di gestione, come meglio indicato al successivo punto d.

Il contributo comunale:

- a) è finalizzato al contenimento dei costi del servizio a carico delle famiglie biassonesi, pertanto la retta non potrà essere superiore a € 250,00 mensili (incluso il servizio mensa, ma esclusi eventuali altre attività aggiuntive e/o servizi complementari);
- b) è altresì finalizzato ad allineare i costi delle rette praticate dalle scuole presenti sul territorio biassonese con le quali il Comune ha stipulato una convenzione;
- c) non potrà, comunque, superare l'importo necessario a conseguire il pareggio del bilancio di gestione;
- d) sarà ridotto, nella liquidazione della seconda rata, dell'eventuale importo eccedente il pareggio di bilancio qualora i relativi rendiconti annuali evidenziassero un avanzo di gestione, ad esclusione dell'eventuale utile derivante da donazioni liberali che dovranno essere vincolate alle finalità sociali perseguite dall'Ente gestore e debitamente comunicate al comune di Biassono;
- e) sarà sospeso qualora la scuola dell'infanzia beneficiaria non risulti ottemperante a quanto prescritto dalla presente convenzione.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di sospendere e non procedere all'erogazione del suddetto contributo qualora la singola scuola non risulti possedere e/o mantenere, anche solo parzialmente, gli standard strutturali, igienico-sanitari, gestionali, assicurativi, di sicurezza e di trattamento dei dati personali previsti dalle diverse normative di settore vigenti, compresi gli obblighi relativi al trattamento del personale, nonché in caso di controversie pendenti di ogni ordine e grado in atto nei confronti del Comune di Biassono.

Il Comune di Biassono si impegna altresì a pubblicizzare tramite i propri canali social, a seguito di specifica richiesta da parte dell'Ente



gestore, eventuali iniziative di promozione e di *open day* organizzate dalla scuola.

Art. 17 – Durata

La presente convenzione avrà durata dall'anno scolastico 2022/2023 fino al termine dell'anno scolastico 2024/2025.

Art. 18 – Verifiche

Il Comune si riserva in ogni momento la facoltà di controllare tramite i propri competenti uffici il rispetto da parte dell'Ente gestore di tutto quanto stabilito nella presente convenzione ed in particolare:

- l'effettiva residenza del nucleo familiare degli alunni iscritti e la conseguente frequenza alla scuola paritaria dell'infanzia,
- il rispetto dei criteri e delle procedure di iscrizione e di ammissione degli alunni residenti da parte dell'Ente gestore, nonché delle agevolazioni sull'importo della retta a favore dei residenti come da art. 14, lett. i),
- il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica,
- il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore per tutto il personale dipendente dall' Ente gestore,
- il rispetto degli standard e dei requisiti qualitativi cui all'art. 3 della presente convenzione,
- la veridicità delle dichiarazioni di cui all'art. 14.

La richiesta di informazioni necessarie e propedeutiche all'esercizio della funzione di controllo è inoltrata dal competente Settore Sociale.

Art. 19 – Facoltà di recesso

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione dando comunicazione alla controparte tramite lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso minimo di 30 giorni, qualora si ravvisino motivazioni di interesse pubblico ovvero qualora la controparte si renda responsabile di gravi inadempienze o di azioni lesive dell'immagine dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20 – Modifiche

Successive modifiche di legge con le quali la presente convenzione dovesse risultare incompatibile, comporteranno l'automatica disapplicazione delle disposizioni in contrasto.

Art. 21 – Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'esecuzione del presente atto è competente il Foro di Monza.



Art. 22 – Spese di registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applica la normativa vigente in materia, oltre alle disposizioni generali del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto -----

Per il Comune di Biassono
IL CAPO SETTORE SOCIALE
Dott.ssa Elena Cattaneo





Per la Scuola dell'Infanzia "San Giorgio al Parco"
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Don Alessandro Chiesa



